

**FAMIGLIA
SOTTO ASSEDIO**

**Nuovo sorprendente
pronunciamento su un principio
non negoziabile
A parere degli ermellini le**

**persone omosessuali «conviventi
in stabile relazione di fatto» hanno
diritto a «tutela giurisdizionale di
specifiche situazioni»**

Nozze gay, Cassazione fuori strada

I giudici: «La diversità di sesso non è più presupposto indispensabile» al matrimonio

DA ROMA ANTONIO MARIA MIRA

No (almeno per ora...) al matrimonio tra persone omosessuali. Neanche se contratto all'estero. Ma solo perché la normativa italiana attualmente non lo consente. Sì, però, al riconoscimento del «diritto alla vita familiare» alle coppie dello stesso sesso, pari a quelle tra un uomo e una donna. Perché sarebbe «stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire "naturalistico", della stessa "esistenza" del matrimonio». Lo sostiene, con una sentenza (n.4184) che fa molto discutere, la Prima sezione civile della Cassazione, la stessa che diede il via libera, con analoga sentenza "creativa", al blocco dell'alimentazione e idratazione per Eluana Englaro. A presiederla, oggi come allora, Maria Gabriella Luccioli, non nuova a sentenze "innovative" in materia di diritto di famiglia. La decisione di ieri provoca, ovviamente, il plauso delle associazioni degli omosessuali, divide il mondo politico ma, in realtà, non cambia nulla da una punto di vista strettamente giuridico. Almeno per ora. Perché la Cassazione, sostenendo il «diritto alla "vita familiare"» anche per le coppie omosessuali, ritiene che in presenza di «specifiche situazioni» possano presentare ricorso alla magistratura per far valere questo loro diritto come per le coppie uomo-donna: situazioni non enunciate (casa a parte), forse per aprire la strada a ulteriori sentenze creative. Non a caso, la sentenza più che esplicitamente invita «i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto... quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia», ad «adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le ec-

cezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti». Come dire: fate ricorso che poi ci pensiamo noi.

La Cassazione ricorda che «spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni» omosessuali, «restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni». Ad esempio nel caso di assegnazione della casa, è «riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale».

La Cassazione affronta per la prima volta il tema del riconoscimento dei matrimoni tra omosessuali contratti all'estero in seguito a un ricorso presentato da una coppia di artisti di Latina, Antonio G. e Mario O., che si era vista respingere dal Comune di residenza, dal Tribunale e dalla Corte d'appello la richiesta di trascrizione del matrimonio celebrato all'Aja nel 2002. Il ricorso della coppia è stato comunque respinto. Ma, avverte la Corte, «l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro "inesistenza" e neppure dalla loro invalidità ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano». Almeno finché le norme vigenti non vengano cambiate.

Ma la Cassazione sostiene che il mutato quadro normativo europeo produca effetti anche in Italia. Se è vero, dice la Corte, che una recente sentenza della Consulta ha negato il riconoscimento del diritto al matrimonio di persone dello stesso sesso, lasciando al Parlamento il compito di tutelare eventualmente le unioni omosessuali con apposite norme, una recente sentenza della Corte di Strasburgo (24 giugno 2010) riconosce il diritto delle coppie omosessuali a una "vita familiare" al pari delle altre coppie. «Oggi siamo una famiglia» hanno commentato i due protagonisti della vicenda.

la sentenza

La Suprema Corte ha respinto la richiesta di una coppia omosessuale che pretendeva la trascrizione in Italia del matrimonio contratto in Olanda, ma ha aggiunto che anche le unioni formate da persone dello stesso sesso hanno diritto «a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge» a coppie coniugate

La prima sezione è presieduta da Maria Gabriella Luccioli, la stessa che diede il via libera al blocco di alimentazione e idratazione per Eluana Englaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



banno detto

GIOVANARDI

Già garantiti molti diritti

«La giurisprudenza in Italia è sempre stata molto attenta a evitare discriminazioni di diritti in qualsiasi forma di convivenza anche se non certificata da un matrimonio». Nel quadro costituzionale e legislativo vigente in Italia le coppie omosessuali in presenza di specifiche situazioni hanno diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata».

D'AGOSTINO

Differenza non irrilevante

«La Cassazione, con una sentenza che certamente farà discutere, ha ritenuto irrilevante l'identità di sesso per la qualificazione di questo rapporto di coppia. A mio avviso, dietro questa dinamica non c'è tanto una nuova consapevolezza del valore del rapporto di coppia omosessuale quanto, piuttosto, una continua e, sembra, inarrestabile perdita di valore dell'essenza del matrimonio in quanto tale».

MANTOVANO

Niente novità, solo conferme

«Nessuna novità dalla sentenza della Cassazione. Piuttosto la conferma che l'ordinamento già riconosce ai conviventi, qualunque sia il loro sesso, a legislazione vigente e sulla base di consolidata giurisprudenza, una serie di diritti. Per esempio, di registrazione anagrafica, di tutela della salute, di godimento di alloggi popolari, di assistenza, di nomina di un tutore, di risarcimento danni, e così via».

TARZIA

Attacco alle unioni legittime

«La sentenza della Corte di Cassazione, che supera la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile per la definizione stessa di matrimonio, rappresenta un duro attacco al concetto di legittima unione, così come viene intesa dalla stessa Costituzione italiana. Non è svuotando di significato tali istituzioni che si contribuisce al progresso della società civile».

ROCELLA

Altro intervento «creativo»

«Non è un caso che sia lo stesso giudice della sentenza Englaro del 2007» a intervenire su un «altro terreno così delicato, peraltro con lo stesso tentativo creativo di appropriarsi di un potere che non è della magistratura. Nel caso di Eluana c'è stata una forzatura palese della legge per inserire principi che non c'erano mai stati nel nostro ordinamento. In quel caso gli esiti sonostati tragici».

NEL 2010

La Consulta si è già espressa: unioni inammissibili e infondate

Sui matrimoni tra persone dello stesso sesso la Corte costituzionale si è già espressa nell'aprile 2010 in merito alle questioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di Trento chiamati a dirimere le vicende di tre coppie gay che si erano viste impedire dall'ufficiale giudiziario di procedere alle pubblicazioni di matrimonio. Nei ricorsi alla Consulta si ipotizzava il contrasto tra gli articoli del Codice civile sul matrimonio con gli articoli citati dalla Costituzione,

lamentando una ingiustificata compromissione di un diritto fondamentale, quello di contrarre matrimonio.

La Consulta ha dichiarato «infondati» i ragionamenti dei ricorsi secondo cui il riconoscimento legale delle unioni omosessuali doveva discendere di diritto dall'articolo 3 della Costituzione che sancisce

l'uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso. Infondata è stata ritenuta anche l'argomentazione secondo cui il riconoscimento dei diritti di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio - l'articolo 29 - non esclude nozze tra persone dello stesso sesso. Inammissibili anche i ricorsi fondati sull'articolo 2 della nostra Carta fondamentale che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e sul 117 primo comma, che obbliga lo Stato a rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.